



*Ministero della Pubblica Istruzione*  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
Direzione Generale  
UFFICIO VII

Prot. n. 1817

Bari, 23.2.2007

Ai Dirigenti scolastici  
degli Istituti di istruzione secondaria di 2°  
grado **statali** della PUGLIA

L O R O S E D

I

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed  
educative  
degli Istituti di istruzione secondaria di 2°  
grado **paritari** della Puglia

L O R O S E D

I

Ai Presidi  
degli Istituti di istruzione secondaria di 2°  
grado **legalmente riconosciuti**  
della Puglia

L O R O S E D

I

Ai Dirigenti  
Degli UFFICI SCOLASTICI

PROVINCIALI

di:

B A R I  
BRINDISI  
FOGGIA  
LECCE  
TARANTO

Ai Dirigenti tecnici

S E D E



**Ministero della Pubblica Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Direzione Generale**  
UFFICIO VII

OGGETTO: *Esami di stato 2006/07 - 2007/08 - C.M. n.5 del 17.1.2007 -  
paragrafo 1: Giudizio di ammissione o non ammissione.*

Con riferimento a quesiti pervenuti, si fa presente che, per anni scolastici 2006/07 e 2007/08 l'alunno interno può essere ammesso all'esame di Stato, con specificata motivazione, pur in presenza di debiti formativi e di insufficienze nelle singole discipline, sulla base di una valutazione complessiva che tenga conto, (come enunciato nella legge 11.1.2007 n. 1, all'art. 1, capoverso art. 3-comma 1), delle conoscenze e delle competenze da lui acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva tale da consentirgli di affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline.

Ciò non esclude, peraltro, che la valutazione complessiva del consiglio di classe, come sopra operata, possa sfociare in un giudizio, specificatamente motivato, di non ammissione.

L'art.3, 1° comma, della legge surrichiamata, infatti, stabilisce che per gli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008 continuino ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa ma non sospende l'applicazione del 1° comma dell'art.1 che, ai fini dell'ammissione, prescrive un giudizio positivo, in sede di scrutinio finale, del consiglio di classe.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Lucrezia Stellacci)